

ITER OPERATIVO PRATICHE IN CONVENZIONE ex art. 15 L. 108/1996

Aggiornamento Del 2 gennaio 2020

- La rete commerciale provvederà alla raccolta della domanda di iscrizione al Confidi, della richiesta di affidamento in garanzia sussidiaria, nonché di tutta la documentazione obbligatoria/accessoria necessaria ai fini dell'istruttoria in convenzione ordinaria.
- La rete commerciale del Confidi provvederà, inoltre, a tenere i dovuti contatti fra l'impresa richiedente il finanziamento e l'agenzia bancaria di riferimento, collaborando alla raccolta dei documenti ed allo scambio di tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla valutazione dell'impresa e dell'operazione.
- La struttura HDE, al momento dell'inserimento della pratica di finanziamento sul programma gestionale, dovrà selezionare la Convenzione Ordinaria in **Garanzia Sussidiaria e/o Garanzia Diretta** utilizzando il listino prodotti della Banca.
- Il Confidi, esaminata la richiesta di affidamento e preliminarmente all'istruttoria della pratica da parte della Banca, dovrà comunicare per iscritto alla struttura operativa individuata dalla Banca - agenzia, filiale capogruppo, direzione ufficio crediti (*specificare a cura della Banca*) - il suo parere favorevole a rilasciare la propria **Garanzia Sussidiaria e/o Diretta** parametrata al 50% a valere sulla Convenzione ordinaria *inter partes* vigente.
- Sulla base di quanto indicato nel punto precedente, sarà cura della struttura operativa individuata dalla Banca - agenzia, filiale capogruppo, direzione ufficio crediti (*specificare a cura della Banca*) – trasmettere al Confidi, tramite fax al n. 055/301078 o agli indirizzi PEC concordati con le singole Banche partner, **una formale comunicazione scritta**, debitamente timbrata e sottoscritta dalla Banca, che evidenzi, oltre alla **forma tecnica, all'importo, alla finalizzazione e alla durata del finanziamento in richiesta**, i seguenti aspetti:
 - a) l'impresa richiedente, per la sua alta rischiosità finanziaria, non può accedere al finanziamento in istruttoria tramite il rilascio della garanzia sussidiaria e/o diretta del Confidi parametrata al 50%;
 - b) la Banca dovrà quindi esaurientemente dettagliare le motivazioni della sua delibera di diniego evidenziando le ragioni che hanno determinato questa sua disposizione¹;
 - c) infine, sempre sullo stesso documento, la Banca dovrà quindi richiedere al Confidi l'intervento in Garanzia Diretta all'80% a valere sullo specifico "Fondo Speciale Antiusura" ai sensi dell'art. 15, legge, 7 marzo 1996, n. 108 (75% a valere sull'FSA e 5% a valere sul patrimonio del Confidi).
- ⇨ Il Centro HDE, al momento del reinserimento della pratica di finanziamento sul programma gestionale, dovrà selezionare la Convenzione Antiusura Legge 108/1996 (codice convenzione 188) utilizzando il listino prodotti della Banca e dovrà richiedere all'Ufficio Deroghe il *pricing* applicato all'operazione.
- La Banca ed il Confidi, una volta che abbiano integrato la loro istruttoria con l'esplicita richiesta dell'impresa di ricorrere all'intervento della garanzia a valere sul "Fondo Speciale Antiusura", (codice agevolazione 015), contestualmente ed in via autonoma, perfezioneranno le loro rispettive istruttorie dirette, l'una, ad inviare al Confidi la Proposta di Fido, debitamente compilata e sottoscritta dalla Banca, che contenga la propria positiva e motivata deliberazione del finanziamento che sarà assistito dalla garanzia parametrata all'80% a valere sullo specifico "Fondo Speciale Antiusura" ai sensi dell'art. 15, legge, 7 marzo 1996, n. 108, l'altra, alla successiva emissione del proprio Certificato di Garanzia.
- Il Confidi provvederà con cadenza settimanale all'esame delle richieste di affidamento pervenute e complete sia dell'istruttoria interna che della Proposta di Fido, deliberando in merito all'ammissione o meno alla garanzia consortile di ogni Proposta di Fido e delle relative linee di credito; il Confidi quindi rilascerà un Certificato di Garanzia per ogni singola linea di fido che contenga nel campo note un'adeguata motivazione della delibera di concessione o di rifiuto della garanzia a valere sul fondo antiusura.

1 Motivazione delibera – Estratto della Circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/01/2010.

“Al fine di assicurare una corretta ed efficace allocazione dei fondi assegnati ed in considerazione della loro natura pubblicitica si sottolinea la necessità di una adeguata motivazione della delibera di concessione o di rifiuto della garanzia a valere sul fondo antiusura, non rilevando a tal fine il mero rinvio al rifiuto della Banca a concedere il finanziamento, pur se assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% del finanziamento. Questa condizione, esplicitamente prevista dalla normativa, non può tuttavia sostituire le necessarie valutazioni sulla qualità dell'investimento finanziato (finalità dell'operazione ndr) che deve essere rispecchiato nella motivazione della decisione.” Si precisa anche che per **“alta rischiosità finanziaria”** debbono intendersi **parametri di bilancio, parametri andamentali o dati qualitativi dell'impresa** (a titolo di esempio il fatto che emergano pregiudizievoli o il fatto che l'impresa possa essere vittima del fenomeno dell'usura) che **rendano difficoltoso o addirittura inficino il regolare suo accesso al credito bancario** tramite il rilascio della garanzia ordinaria del Confidi. Ovviamente l'impresa, tramite appunto il ricorso all'FSA, **dovrà iniziare un percorso virtuoso** che la porti a risolvere le sue complessive e specifiche problematiche.

Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità limitata

Sede Legale: Via Nazionale, 60 – 00184 Roma

Direzione Generale: Via Stazione delle Cascine, 5V - 50145 Firenze – Tel: 055/303441 – Fax: 055/301078

R.E.A RM 1345207 Registro delle Imprese e C.F. 94006780483 P. IVA 06011290480

Iscrizione all'Albo ex art. 106 del TUB n. 19519 - Capitale sociale € 59.578.995,86 i.v.

Mail: comfidi@comfidi.it – www.comfidi.it

- Il Certificato di Garanzia, che riporterà il riferimento **esplicito alla I. 108/1996 e l'indicazione dell'ESL (entità sovvenzione lorda) maturata dall'impresa Socia in regime de minimis**, verrà tempestivamente inviato, anticipandolo tramite fax, alla struttura bancaria individuata come riferimento operativo: agenzia, filiale capogruppo, direzione ufficio crediti (*specificare a cura della Banca*).
- La Banca potrà quindi procedere all'erogazione/messa a disposizione del finanziamento assistito dalla garanzia del Confidi, dandone comunicazione allo stesso. Sarà cura della Banca procedere alla classificazione del finanziamento sui plafond in convenzione, nonché alla riscossione delle commissioni di garanzia dovute al Confidi accreditandone i relativi importi sui rispettivi conti correnti di riferimento.

Si ricorda infine che, a seguito dell'emanazione della **Circolare n. 1 del MEF del 16 novembre 2018**, così come successivamente interpretata dal Dipartimento del Tesoro nel gennaio 2019, e della successiva **Circolare del MEF del 19 novembre 2019**, sussistono le seguenti novità.

- **Operazioni Ammesse - Sono ammessi** a valere sul Fondo Speciale Antiusura tutti i **fidi a breve termine**, ad **esclusione degli Anticipi Fatture** e purché in ogni caso si tratti sempre di **"incremento di linee di credito a breve" esistenti**, con esclusione quindi di quelle linee di credito a breve che devono essere ancora attivate.
- **Durata Massima dei finanziamenti** - La **durata massima** dei finanziamenti è **confermata in 96 mesi**: entro detto termine perentorio **deve insorgere la sofferenza** al fine di correttamente escutere, anche in un momento successivo, il Fondo.
- **Operazioni di saldo e stralcio** - Il Confidi deve comunicare preventivamente al competente Ufficio del MEF gli **schemi di proposta delle operazioni di saldo e stralcio**, accompagnando gli stessi con una preventiva analisi di costi-benefici, che consenta una valutazione attenta su ogni singolo caso.
- **In base alla Circolare del 19 novembre 2019, gli enti gestori, anche i Confidi, dei fondi antiusura** devono informare tempestivamente l'Ufficio competente del MEF di ogni variazione attinente i dati anagrafici presenti nella piattaforma web GFA, e tutti i cambiamenti relativi: alle **cariche esponenziali con poteri di amministrazione direzione e controllo per i quali è necessario inviare le dichiarazioni sui requisiti di onorabilità**; alle **cariche di rappresentante legale presidente e vicepresidente per i quali è necessario inviare le dichiarazioni sui requisiti di professionalità**.
- **Sempre la Circolare del 19 novembre 2019 il MEF ribadisce l'obbligatorietà dell'utilizzo della piattaforma web ai fini della rendicontazione annuale.** In particolare i confidi dovranno accedere al portale <https://portale.tesoro.mef.gov.it> sotto la voce "ACCEDI AI SERVIZI ISTITUZIONALI" – "FONDO ANTIUSURA" inserendo manualmente: i dati relativi alla richiesta di finanziamento; i dati relativi all'attività svolta nell'anno precedente compresa l'apposita documentazione. Il completo caricamento dei dati genera un documento riepilogativo che andrà stampato, firmato e ricaricato a sistema.
- **Ai sensi della Circolare del 19 novembre 2019 il MEF** chiarisce che i saldi dei conti correnti sui quali sono depositati i fondi antiusura, compresa la documentazione relativa al portafoglio titoli, devono essere allegati alla rendicontazione non più limitatamente all'ultimo trimestre dell'anno precedente, ma relativamente all'intero anno, a partire dalla rendicontazione 2019, da inviare entro il 31 marzo del 2020. Inoltre dalla prossima rendicontazione il Confidi dovrà specificare, con apposita nota, la consistenza delle garanzie ancora concedibili scomponendo l'importo totale in dipendenza del moltiplicatore applicato (e non solo indicando l'importo totale come avveniva fino ad ora). Per l'elenco dei beneficiari dell'anno di competenza si richiede di precisare il settore di attività del beneficiario, dove possibile e nel caso non sia presente nel menù a tendina, selezionarlo come "altro", ma si chiede, in più, di precisare con una nota il settore non menzionato all'interno del documento, che poi verrà generato, firmato e ricaricato a sistema.
- **Ancora sulla base della Circolare del 19 novembre 2019 il MEF** chiarisce che i **fondi antiusura devono essere costituiti da somme certe e non vincolate da altre operazioni**, intendendosi con ciò i fondi liquidi o di pronta liquidità; è idoneo un **portafoglio equilibrato e diversificato al fine di minimizzare i rischi**. Si conferma la possibilità di impiegare le risorse in titoli a prorata scadenza che risultino idonei a garantire la conservazione del valore capitale in quanto emessi da soggetti di comprovata solidità (o con un buon giudizio di rating) e strutturati in funzione delle differenti aspettative dei tassi di interesse degli investitori. **Si aggiungono con questa circolare del MEF espressamente tra gli esempi già indicati con la circolare del 27 gennaio 2004, i BTP (Buoni poliennali del tesoro), sia ordinari sia indicizzati all'inflazione europea (BTPei), nonché a quella italiana ed i CCT (certificati di crediti del tesoro a tasso variabile).** Sostanzialmente si sconsigliano i BOT visto lo scarso rendimento, o comunque di valutare con oculatezza. Al fine di calcolare l'ammontare del Fondo antiusura (valore di acquisto, valore nominale, o controvalore alla scadenza), **se i confidi utilizzano i principi contabili internazionali si rimanda agli IAS (IFRS 9)**. Nel caso dei principi contabili nazionali si rinvia alle norme del codice civile (art. 2423, comma 2) e anche ai principi contabili emanati dall'OIC (Organismo italiano di contabilità).
- **Attività di recupero crediti e recupero spese stragiudiziali e giudiziali** - La *Circolare del MEF del 3 dicembre 2010* aveva recepito la pronuncia della Commissione per la gestione del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'assegnazione dei contributi, prevedendo che: "[...] le somme recuperate, a partire dall'anno 2011, sulle escussioni definitive, come tali definite nella *Circolare del 27 gennaio 2010*, siano accreditate sui conti correnti convenzionati al netto delle spese legali sostenute, la cui detrazione sarà ammessa entro il limite della quota capitale recuperata". La *ratio* è quella di incentivare il recupero delle somme escusse: pertanto tutte le attività, compresi i recuperi stragiudiziali, operate in questa direzione sono compensabili sul Fondo.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che **le attività di recupero si possono esperire nei modi seguenti:**

- il totale delle spese sostenute non potrà essere superiore al totale degli importi effettivamente recuperati; tuttavia, non è più necessario che le spese sostenute siano collegate ad un'unica pratica di recupero; possono difatti essere anticipate le spese afferenti a più pratiche in corso, a fronte di un importo riscosso, che sia comunque superiore al totale delle spese indicate nel rimborso;
- possono altresì essere detratte anche le spese afferenti alla stessa pratica per più anni consecutivi (a partire dal 2011), una volta ottenuto il recupero;
- le spese legali possono essere altresì anticipate sugli interessi maturati o sulle somme recuperate già disponibili;
- le spese legali e generali di recupero - così anticipate - dovranno poi essere rendicontate al competente Ufficio del MEF a fine di ogni esercizio, nell'ambito della relazione allegata alla annuale richiesta dal Fondo entro il mese di marzo di ogni anno.

È opportuno infine chiarire che **le spese legali sostenute per il recupero delle escussioni non necessitano di una specifica autorizzazione da parte del MEF**. Le stesse possono essere incamerate nel momento in cui i recuperi delle escussioni affluiscono sui conti correnti.

Per qualunque richiesta di supporto è a disposizione l'assistenza tecnica della segreteria antiusura del MEF dal lunedì al venerdì dalle ore nove alle ore 16, mediante la casella assistenza.antiusura@tesoro.it